

TI_GERICHTE 52.2016.126 vom 31. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.126

FR: TI_GERICHTE 52.2016.126 du 31 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2016.126 del 31 ottobre 2017

Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 24

cpv. 1 lett. a Allegato I ALC (STF 2C_495/2014, del 26 settembre 2014, consid. 4.5). Ne consegue che se un cittadino UE/AELS senza attività economica percepisce gli assegni AFI/API, dimostra di non disporre di mezzi finanziari sufficienti, ciò che costituisce un motivo di revoca o di mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. Diverso è invece il caso dei lavoratori salariati che sono al beneficio di assegni AFI/API. In effetti, se essi dimostrano di avere conservato lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC (infra consid. 4.3.1), il loro titolo di soggiorno non potrà essere revocato, l'art. 6 Allegato I ALC non richiedendo espressamente che il lavoratore dipendente debba disporre di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'aiuto sociale durante il suo soggiorno. 4.2.2. Ferme queste premesse di ordine generale e tornando al caso in esame, la ricorrente precisa che gli assegni AFI di cui beneficia la famiglia dal marzo 2014 vengono versati al proprio compagno che si trova in disoccupazione. Sostiene quindi che _____ v ada sempre considerato quale "lavoratore" ai sensi dell'ALC, di modo che la sua garanzia di sostentamento è tuttora valida. Dall'inserito di causa risulta che il compagno della ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nel marzo 2011 per svolgere un'attività lucrativa dipendente, in quanto egli aveva trovato un posto di lavoro a tempo pieno come muratore per un'impresa di costruzioni con un salario di fr. 4'500.– lordi mensili. Caduto il 29 ottobre 2013 in malattia, nel dicembre 2014 si è iscritto alla disoccupazione che gli ha poi riconosciuto il diritto a percepire 400 indennità giornaliere durante il periodo quadro 9 dicembre 2014-8 dicembre 2016 (vedasi conteggio gennaio 2015 Cassa disoccupazione _____, di fr. 3'828.30 netti inclusi gli assegni familiari): a prima vista sembrerebbe quindi che a quel momento egli poteva sempre prevalersi dell'art. 6 Allegato I ALC. La questione di sapere se _____ abbia mantenuto veramente lo statuto di lavoratore durante tutto il periodo in cui ha beneficiato degli assegni AFI e se potesse continuare a prevalersi effettivamente della sua garanzia di sostentamento in favore della compagna, è una questione che può comunque rimanere qui indecisa per i motivi che seguono. 4.3. Pendente causa, infatti, l'insorgente ha informato il Tribunale di avere trovato un impiego a tempo pieno quale ausiliaria di pulizie con un salario lordo di fr. 17.58 l'ora (contratto di lavoro di durata indeterminata 18.10.16 con la _____; conteggi salario dal novembre 2016 al gennaio 2017). Ai fini del presente giudizio, si rivela quindi determinate sapere se a RI 1 possa essere riconosciuto lo statuto di "lavoratrice" ai sensi dell'ALC, ciò che le permetterebbe di ottenere in ogni caso il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, questa volta per svolgere un'attività lucrativa dipendente. 4.3.1. L'accezione di "lavoratore"

costituisce una nozione autonoma del diritto europeo, che non dipende quindi da considerazioni nazionali (DTF 131 II 339 consid. 3.1; cfr. anche DTF 140 II 112 consid. 3.2 pag. 117; sentenza della CGUE del 24 gennaio 1985 66/85 Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, Racc. 1986 pag. 02121, punto 16; Silvia Gastaldi , L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 141; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar , Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in: Personenfreizügigkeit und Zugang zu staatlichen Leistungen, 2015, pag. 157 segg. e 187; Astrid Epiney/Ga ë tan Blaser , op. cit., n. 23 all'art. 4; Astrid Epiney/Ga ë tan Blaser , L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, pag. 40). Come già spiegato dal Tribunale federale (cfr., da ultima, STF 2C_98/2015 del 3 giugno 2016, consid. 5), la nozione di lavoratore che delimita il campo di applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori dev'essere, conformemente alla prassi della Corte di giustizia, interpretata in modo estensivo, mentre le eccezioni e le deroghe a questa libertà fondamentale vanno sottoposte ad un'interpretazione restrittiva. È quindi considerato "lavoratore" colui che svolge, per una certa durata, a favore di un'altra persona e sotto la sua direzione, delle prestazioni per le quali percepisce una controprestazione (esistenza di una prestazione di lavoro, di un legame di subordinazione e di una remunerazione). Ciò presuppone che l'attività lavorativa sia reale ed effettiva, all'esclusione di attività così ridotte da apparire meramente marginali e accessorie (cfr. sentenza della CGUE del 23 marzo 1982 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, Racc. 1982 pag. 01035, punto 17; DTF 141 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; STF 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.3). Non rientrano nella definizione di attività reali ed effettive quelle che non appartengono al normale mercato dell'impiego, ma sono volte a permettere la rieducazione o il reinserimento di persone con capacità ridotte sul piano fisico o psichico. Va poi precisato che né la natura giuridica della relazione lavorativa dal profilo del diritto interno (ad esempio un contratto di lavoro sui generis), né la produttività più o meno elevata del lavoratore, né il suo grado di occupazione (ad esempio un lavoro su chiamata), né la provenienza dei mezzi (privati o pubblici) per retribuirlo e nemmeno l'ammontare di detta remunerazione (ad esempio uno stipendio inferiore al minimo garantito) rappresentano, di per sé, degli elementi decisivi per valutare lo statuto di lavoratore ai sensi del diritto comunitario. Statuto che, tra l'altro, non può automaticamente essere negato a chi esercita un'attività lavorativa salariata reale ed effettiva per il semplice fatto che cerca di completare la retribuzione ricevuta per tale attività, al di sotto del minimo legale, con altri mezzi di sussistenza leciti. Da questo profilo è irrilevante stabilire da quale fonte, pubblica o privata, propria o di terzi, provengono i mezzi di sussistenza, a condizione che la concretezza e l'effettività dell'attività lavorativa siano dimostrate (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.2 e 3.3 e le numerose sentenze della CGUE citate; STF 2C_390/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; Chantal Delli , Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, pag. 38; Marcel Dietrich , Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, pagg. 278 segg. e 286 segg.). Da quanto precede discende che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC si applica anche ai cosiddetti "working poor", ossia ai lavoratori che, anche se svolgono un'attività lavorativa reale ed effettiva, percepiscono un reddito che non è sufficiente per provvedere al loro sostentamento rispettivamente a quello della loro famiglia nello Stato di residenza (cfr. sentenza della CGUE del 3 giugno 1986 139/85 R. H. Kempf c. Secrétaire d'Etat à la Justice, Racc. 1986 pag. 01741, punto 14; Silvia Gastaldi , op. cit., pag. 133; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar , op. cit., pagg. 162, 187 e 190). Ciò non toglie

che, allo scopo di determinare se l'attività lavorativa svolta sia reale ed effettiva, si possa tenere conto dell'eventuale carattere irregolare delle prestazioni fornite, della loro durata limitata e dell'esigua remunerazione che procurano. La libera circolazione dei lavoratori presuppone, in linea di principio, che colui che se ne prevale fruisca dei mezzi per provvedere al proprio sostentamento, soprattutto nella fase iniziale della sua installazione nello Stato ospitante o quando è alla ricerca di un impiego. Motivo per cui se un lavoratore effettua soltanto un numero molto ridotto di ore - nell'ambito, ad esempio, di un rapporto di lavoro basato su un contratto a chiamata - o se percepisce solo redditi esigui, ciò può essere idoneo a dimostrare che l'attività effettuata è solo marginale ed accessoria (cfr. DTF 131 II 339 consid. 3.4 e le sentenze della CGUE citate). La CGUE ha già precisato che un cittadino comunitario va considerato "lavoratore dipendente" e può quindi beneficiare di una carta di soggiorno a tale scopo se, come detto, la sua attività è reale ed effettiva e se, in linea di principio, la durata della medesima corrisponde ad almeno 12 ore settimanali (sentenza CGUE 53/81 del 23 marzo 1982 nella causa Levin, n. 16-18; sentenza CGCE 139/85 del 23 marzo 1982 nella causa Kempf, n. 16; v. anche Felix Klaus, *Ausländische Personen als Arbeitnehmende*, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, *Ausländerrecht*, 2 ed., Basilea 2009, n. 17.88, pag. 847-848).

4.3.2. Ora, visto che occorre verificare se le prestazioni svolte dalla ricorrente erano fornite regolarmente e per una durata indeterminata, nell'ambito dell'istruttoria il giudice delegato le ha quindi chiesto di documentare la sua situazione e quella del suo compagno dal profilo lavorativo e finanziario. Dando seguito alla richiesta RI 1 - la quale ha dichiarato di non percepire più gli assegni AFI - ha versato agli atti i conteggi del proprio stipendio da gennaio ad agosto 2017, da cui risulta mensilmente una remunerazione media di fr. 1'653.70 netti mensili e un numero di ore lavorate pari a 104.76 (doc. 1). Bisogna pertanto ammettere, sulla scorta della documentazione prodotta, che dal mese di novembre 2016 l'insorgente svolge regolarmente un'attività reale ed effettiva in qualità di ausiliaria di pulizie, ciò che impone di considerarla quale lavoratrice ai sensi dell'ALC. Ne discende che essa può prevalersi del menzionato accordo bilaterale a titolo originario e ottenere ora un permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, ritenuto pure che dagli atti non risultano dei precedenti penali a carico dell'insorgente tali da comportarne il diniego per ragioni di ordine pubblico. Va pure rilevato che l'istruttoria ha permesso di determinare che nel frattempo _____ ha ripreso regolarmente a lavorare: anch'egli è impiegato presso la _____, con una remunerazione media di fr. 2'852.75 mensili (doc. 2).

4.4. Sebbene sulla base di altri motivi, rispetto a quelli invocati dall'insorgente, il ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela.

5. 5.1. Gli atti vanno quindi retrocessi all'autorità dipartimentale, affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS ad RI 1 (1974) dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua approvazione, alla Segreteria di Stato della migrazione.

5.2. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, in quanto assistita da un consulente giuridico, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione 3 febbraio 2016 (n. 493) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 20 aprile 2015 (Revoca 164 COM) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione. 2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rinnovi il permesso di dimora UE/AELS ad RI 1 (1974) per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente dopo avere sottoposto il caso, se necessario per la sua approvazione, alla

Segreteria di Stato della migrazione. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Alla ricorrente va restituita la somma di fr. 800.– versata a titolo di anticipo. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 1'200.– a titolo di ripetibili. 5. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 6. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.